



SAGAT spa – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino

AVVISO DI GARA

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

1. Ente Aggiudicatore: SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - Strada San Maurizio 12, 10072 Caselle Torinese (TO).

Tel. 011/5676290 fax 011/5676420 - www.aeroportoditorino.it.

2. Appalto avente ad oggetto il servizio di sgombero neve sulle aree di manovra aeromobili (pista più raccordi), sui piazzali, sulla viabilità interna all'area doganale e sulla viabilità aree esterne, compresi i parcheggi come previsto nella documentazione di gara. (Numero CIG: 59352757DE).

Importo totale € 380.000,00 compresi € 5.739,84 non soggetti a ribasso d'asta, per oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali generali e le condizioni del servizio sono indicate nella documentazione di gara.

3. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, c. 8 D.Lgs 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto all'art. 47 del D.Lgs 163/06.

4. Durata: sino al 30 aprile 2016. Ulteriori informazioni sono fornite nella documentazione di gara.

5. Requisiti minimi di partecipazione pena l'esclusione:


46

i) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 c.1 del D.Lgs 163/06. In particolare, sono esclusi dalla competizione i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza



passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;



- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che [, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,] pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

g

- ii) iscrizione all'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. 190 del 6 novembre 2012, così come modificato dall'art. 29 comma 1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 144/2014 cd. "*White List*", presso la Prefettura di competenza, ovvero aver depositato apposita istanza d'iscrizione al suddetto elenco entro la data di presentazione dell'offerta;
- iii) non avvalersi dei piani di emersione ex L. 266/02, ovvero conclusione del periodo di emersione alla data di presentazione dell'offerta; non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; iscrizione alla CCIAA;

6. Requisiti minimi di capacità tecnica ed economico finanziaria, pena l'esclusione:

- a) aver realizzato nel triennio (2011 — 2013) un fatturato medio annuo non inferiore a € 500.000,00;
- b) aver effettuato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi presso una o più delle seguenti infrastrutture: aeroporti, comuni, centri commerciali, autoporti, stazioni ferroviarie, autostrade, o altre infrastrutture considerate analoghe a giudizio della committente per un valore complessivo nel triennio di almeno € 200.000,00.
- c) disponibilità di un parco mezzi ed attrezzature corrispondente alla dotazione minima di cui al punto 4.6.1 del Capitolato d'Appalto. Detti mezzi potranno essere di proprietà del concorrente e/o a noleggio da terzi.

7. Il sopralluogo e la presa visione dei documenti che regolano l'appalto sono previsti a pena di esclusione. Il sopralluogo e la presa visione verranno certificati dalla SAGAT e dovranno essere effettuati entro il

15/10/2014 previo appuntamento da richiedere a mezzo fax al n. 011/5676430, ovvero a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.dirop@sagat.trn.it (tel. n. 011/5676393). La richiesta dovrà pervenire esclusivamente entro e non oltre il **13/10/14** con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

8. I documenti sono consultabili presso la SAGAT (tel. 011/5676290, fax 011/5676420).

Ogni concorrente avrà diritto di ricevere gratuitamente una copia su supporto informatico (CD) della documentazione di gara. La richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio Approvvigionamenti della SAGAT a mezzo fax (011/5676420) ovvero a mezzo e-mail (appalti@sagat.trn.it). La documentazione potrà essere ritirata personalmente presso l'ufficio Approvvigionamenti della SAGAT a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta. In alternativa ne potrà essere richiesta la spedizione all'indirizzo indicato nella richiesta; in tale ultimo caso la richiesta dovrà essere presentata entro il **10/10/2014**.

9. Termine e modalità per la presentazione delle offerte: a pena di esclusione le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta entro le ore **10.30** del **21/10/14** all'indirizzo di cui al punto 1, Segreteria Generale, in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura nonché controfirmato sugli stessi, recante all'esterno, oltre al nominativo, recapito, numero di telefono e fax dell'impresa, la dicitura "GARA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE" e contenente tre buste opache chiuse e sigillate sui lembi di chiusura e controfirmate sugli stessi recanti l'indicazione: busta 1 "documentazione", busta 2 "offerta tecnica" e busta 3 "offerta economica".

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

7

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non fa fede la data del timbro postale.

Si precisa che in caso di consegna diretta o mediante corriere, la persona che effettuerà la consegna sarà tenuta a sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante la data e l'ora della consegna stessa. In caso di rifiuto gli incaricati della SAGAT non procederanno al ritiro del plico e l'offerta sarà irricevibile.

- 10.** Pena l'esclusione, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere presentate con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

SAGAT applica l'art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché l'art. 38, comma 2 bis, del medesimo D. Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Conseguentemente, in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni di cui alle lettere che precedono, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 500,00 il cui pagamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

- 11.** L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri:

a) Offerta economica - massimo punti 50, di cui:

- Prezzo medio orario per attrezzature e mezzi: 20 punti;
- Prezzo medio orario operatori: 5 punti
- Canone fisso annuale: 20 punti;
- Prezzo medio unitario del materiale (sale/urea): 5 punti;

b) Offerta tecnica - massimo 50 punti, di cui:

- Elenco delle esperienze specifiche: massimo punti 15;
- Elenco depositi di stazionamento dei mezzi: massimo punti 5;

- Elenco mezzi ed attrezzature da impiegare: massimo punti 10;
- Elenco mezzi in deposito presso l'Aeroporto: massimo punti 5;
- Sistema organizzativo del servizio: massimo punti 10;
- Eventuali proposte migliorative: massimo punti 5

12. L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il **21/10/2014** alle ore 14.30.

13. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi inutilmente 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con comunicazione a mezzo raccomandata o fax. La SAGAT si riserva la facoltà di non aggiudicare, non stipulare il contratto, revocare, annullare, sospendere, reindire la gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;

14. Il concorrente deve presentare la cauzione provvisoria di € 7.600,00 da costituire secondo le forme e le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/06 e di cui al Disciplinare di gara.

15. L'aggiudicatario dovrà presentare, come meglio specificato nel Capitolato d'Appalto, le seguenti cauzioni ed assicurazioni:

- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06;
- polizza assicurativa RCT con massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 a copertura anche di eventuali danni subiti da SAGAT nel corso dell'esecuzione del servizio;
- polizza per la responsabilità civile dei prestatori di lavoro (polizza R.C.O.) con adeguato massimale, per tutti i danni non indennizzabili dall'INAIL;

1

16. Ai sensi dell'art. 79 c.5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l'obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'indirizzo di posta elettronica, certificata e non, nonché il numero di fax al fine dell'invio delle stesse.

17. In caso di avvalimento trovano applicazione gli artt. 49 e 233 c. 5 D.Lgs. 163/06 secondo le modalità indicate nel disciplinare.

Si precisa che l'Avvalimento è consentito esclusivamente con riferimento al requisito di cui alla lettera c) dell'art. 6, mentre non è consentito relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del predetto articolo.

Si precisa inoltre che l'impresa ausiliaria, ai fini dell'effettuazione delle verifiche previste dal Codice Antimafia (D.Lgs 159/2011), dovrà essere iscritta all'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. 190 del 6 novembre 2012, così come modificato dall'art. 29 comma 1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 144/2014, cd. "White List", presso la Prefettura di competenza, ovvero aver depositato apposita istanza d'iscrizione al suddetto elenco entro la data di presentazione dell'offerta

18. Ciascun offerente dovrà, in sede di gara, indicare le attività che intende subappaltare e le imprese a cui intende affidare tali subappalti, fornendone altresì i dati identificativi, attraverso apposita dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice redatta secondo il fac-simile Allegato 5 al disciplinare.

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 13 del Capitolato d'Appalto.

La SAGAT non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

In caso di autorizzazione al subappalto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/06 è fatto obbligo all'appaltatore di

4

trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, pena la sospensione dei successivi pagamenti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

19. Ai sensi del D.M. 14.12.2010 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (paesi "*blacklist*"), è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal ministero dell'Economia e delle finanze italiano.
20. Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.
21. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la SAGAT si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs 163/06.
22. Il disciplinare è parte integrante del bando.
23. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è la dott.ssa Tiziana Serra.

Caselle, 25 settembre 2014

Prot. n. 2014/2095

L' Amministratore Delegato
(Roberto Barbieri)

